



Associazione dei Sistemisti Informatici della Pubblica Amministrazione

## STATUTO

dell'associazione OpenSIPA

### ARTICOLO 1 – Costituzione

1. È costituita ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile un'associazione culturale denominata "Associazione dei Sistemisti Informatici della Pubblica Amministrazione (OpenSIPA)", di seguito indicata semplicemente come "Associazione".

### ARTICOLO 2 – Sede e durata

1. L'Associazione ha sede in Provincia di Trento e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

2. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

### ARTICOLO 3 – Ordinamento democratico

1. L'Associazione è apartitica ed aconfessionale. L'ordinamento interno dell'Associazione è

ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti i Soci. Le cariche associative sono elettive nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e la gratuità delle cariche sociali.

#### ARTICOLO 4 – Oggetto sociale

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione, sostegno e svolgimento di attività culturali e di ricerca, nella organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi, nella raccolta di documentazione, nella redazione e pubblicazione di materiale sia divulgativo che tecnico, nonché in altre iniziative volte a perseguire gli scopi sociali.

2. L'Associazione si pone come scopi e finalità istituzionali il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza in campo informatico all'interno degli enti pubblici;
- promuovere lo studio, la condivisione ed il libero utilizzo delle idee che sottendono al funzionamento dei sistemi informatici;
- promuovere l'applicazione del metodo sperimentale nello studio dei sistemi informatici;
- sviluppare studi e ricerche nel settore dell'informatica;
- favorire la diffusione e l'utilizzo consapevole degli strumenti informatici mediante una corretta alfabetizzazione informatica;
- diffondere l'uso e la conoscenza della rete Internet come ideale luogo di libero scambio di informazioni;
- organizzare convegni, manifestazioni e corsi di formazione.

3. L'Associazione collabora con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.

#### ARTICOLO 5 – Soci

1. Possono far parte dell'Associazione gli Enti Pubblici e tutte le persone fisiche, che sono dipendenti della Pubblica Amministrazione, che ne condividano gli scopi e le finalità, che ne accettino lo Statuto ed i regolamenti interni.
2. I Soci hanno pari diritti e pari doveri.
3. Tutti i Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di

partecipare alla vita associativa.

4. I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. I Soci in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di essere eletti negli organi sociali ed hanno diritto di voto.
6. I Soci devono rispettare il presente Statuto ed i regolamenti interni e sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
7. L'Assemblea può stabilire con regolamento di delegare al Consiglio Direttivo di decidere sulle richieste di associazione entro un termine ragionevole. in questo caso, l'eventuale diniego deve essere motivato e può essere impugnato dal richiedente entro trenta giorni dalla sua comunicazione avanti all'Assemblea.
8. La qualità di Socio si perde per recesso volontario o per esclusione.
9. L'esclusione del Socio può essere disposta in caso di morosità nel pagamento della quota associativa annuale, di persistente violazione degli obblighi imposti dal presente Statuto e dai regolamenti interni e di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione.
10. L'Assemblea può stabilire con regolamento di delegare al Consiglio Direttivo di decidere sull'esclusione del Socio. In questo caso il provvedimento deve essere motivato ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla sua comunicazione. Entro tale termine l'esclusione può essere impugnata dal Socio avanti all'Assemblea.

#### ARTICOLO 6 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

#### ARTICOLO 7 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo deliberativo dell'Associazione. Essa

rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge ed il presente Statuto, vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

3. Alle riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti i Soci. I Soci in regola con il versamento delle quote associative concorrono alla formazione dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria:

- delibera i regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- approva il bilancio ed il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- adotta ogni altra deliberazione escluse quelle riservate all'Assemblea straordinaria.

4. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

- qualsiasi modifica dello Statuto;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

## ARTICOLO 8 – Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata:

- dal Presidente;
- da almeno un terzo dei Soci, o
- dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure da qualsiasi altro Socio.

3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza semplice dei Soci presenti.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il

numero degli intervenuti.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto o con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.

8. L'Assemblea disciplina con regolamento le modalità d'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

9. Il voto in Assemblea è esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad un altro Socio dell'Associazione che abbia già diritto di voto. Ciascun Socio non può farsi portatore di più di due deleghe. Al Segretario spetta di constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di voto ed di intervento in Assemblea

10. Le votazioni possono avvenire in modo palese o a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci presenti aventi diritto al voto. L'elezione delle cariche associative avviene con votazione a scrutinio segreto.

#### ARTICOLO 9 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spettano, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti emanati dall'Assemblea, tutti i poteri d'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di delega ad uno dei propri membri o ad altri Soci.

3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di Soci non inferiore a tre, compresi il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea per la durata di quattro anni. Non è possibile essere eletti nel Consiglio Direttivo per più di due volte di seguito.

5. In caso di dimissioni, esclusione o decesso di un membro del Consiglio Direttivo diverso dal Presidente prima della scadenza del mandato, l'Assemblea delibererà la sua sostituzione. Le dimissioni, l'esclusione o il decesso del Presidente comportano lo scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo può stabilire modalità d'intervento alle sue riunioni mediante mezzi di telecomunicazione.

#### ARTICOLO 10 – Il Presidente

1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea per la durata di quattro anni. E' possibile essere eletto Presidente solo per due mandati di seguito. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

#### ARTICOLO 11 – Segretario e Tesoriere

1. Il segretario può sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Negli atti di ordinaria amministrazione, il solo intervento del Segretario costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

3. Il Segretario verbalizza le adunanze degli organi sociali collegiali e tiene i libri sociali.

4. Il Tesoriere gestisce la cassa ed il patrimonio dell'Associazione, tiene le scritture contabili, effettua le relative verifiche, custodisce e tiene i libri contabili e predispone il bilancio consuntivo, corredato di opportuno rendiconto economico-finanziario.

5. L'Assemblea può stabilire, con regolamento, l'attribuzione di ulteriori competenze al Segretario ed al Tesoriere e l'attribuzione di ulteriori incarichi all'interno del Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 12 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Le risorse economiche ed il patrimonio dell'Associazione sono costituiti da:

- quote annuali e contributi straordinari dei Soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate

#### ARTICOLO 13 - Esercizio

1. L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo, corredato di opportuno rendiconto economico-finanziario con le modalità indicate dall'Assemblea con regolamento.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

#### ARTICOLO 14 - Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire fra i Soci, anche in modo indiretto, i proventi delle attività.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ARTICOLO 15 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio possono essere stabiliti con delibera dell'Assemblea straordinaria. Se necessario, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione devolve il patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

#### ARTICOLO 16 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano la legge 7 dicembre 2000, n. 383, le norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine ed in quanto compatibili, le norme contenute nel Libro V del Codice Civile.